

BRUNO ROMA

LA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI (*)

1. Introduzione. Un problema sociale ed ecclesiale. — 2. Il tema. — 3. Le ragioni della riconciliazione: *a)* teologiche; *b)* canonistiche; *c)* civilistiche; *d)* psicologiche; *e)* sociali. — 4. Punti di ascolto e di intervento. — 5. L'avvocato. — 6. Alcuni casi di azione riconciliativa efficace. — 7. Alcune note sui casi sopra descritti. — 8. Un modello di intervento parrocchiale. — 9. Un compito complesso e delicato. *a)* Un concetto-guida. *b)* La diagnosi sullo stato di crisi. *c)* Rispetto costante della persona. *d)* Sulla base del dialogo. *e)* Un lavoro per l'intesa nel segno dell'empatia. — 10. Riflessione conclusiva.

1. *Introduzione. Un problema sociale ed ecclesiale.*

La scelta di dedicare queste pagine alla riconciliazione dei coniugi in crisi, in una prospettiva che si incentra principalmente nel tentativo di offrire una sistemazione metodologica all'attività riconciliativa che svolgo come avvocato matrimonialista e, se mi si consente, come operatore pastorale, riposa su due motivi. Essi rivestono i caratteri dell'urgenza sociale ed ecclesiale.

In primo luogo sta l'oggettiva constatazione della crescente frequenza della crisi *dei matrimoni*, testimoniata dall'aumento delle pronunce di separazione dei coniugi e di divorzio.

La crisi delle unioni matrimoniali sembra rivelarsi causa ed effetto, nel contempo, della crisi *del matrimonio* come istituzione sociale ed istituto giuridico⁽¹⁾, crisi di cui sono sintomi anzitutto la

(*) L'articolo sviluppa ed approfondisce il testo della relazione *La riconciliazione dei coniugi* tenuta presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, nell'ambito dei *Seminari per professori*, Roma, 13 maggio 2004.

(1) La tutela della dignità e del valore, religioso, civile e sociale, del matrimonio non può essere rimessa esclusivamente alla volontà ed all'iniziativa del singolo fe-

diffusione della convivenza di fatto ed il moltiplicarsi nella legislazione civile italiana delle norme che assumono a destinatario il convivente.

Ma il fenomeno si iscrive, a ben vedere, nel più vasto sfondo di un progressivo indebolimento della coppia⁽²⁾ come sistema relazionale.

La coppia si trova oggi sprovvista di quei riferimenti che in passato le fornivano motivo di sostegno nella situazione di difficoltà: non solo alla famiglia patriarcale è subentrato il modello nucleare, ma gli stessi legami di ciascuno dei coniugi con la famiglia (anch'essa, ormai, nucleare) di origine si sono affievoliti, quando non, addirittura, interrotti.

Vi è, poi, una forza, in qualche modo, centrifuga che si impadronisce, più o meno latentemente, della coppia sin dalla sua nascita: è l'atteggiamento «prudenziale» con cui non solo il *partner* dà inizio alla convivenza, ma anche lo sposo si accinge alle nozze; sovente è una sorta di dubbio sulla previsione della futura stabilità dell'unione, oltre che sui modi per garantirla, che accompagna i membri della coppia.

Non si può negare che all'origine di questo approccio alla scelta di instaurare la vita di coppia vi sia anche il condizionamento, più o meno avvertito e palese, esercitato dalla logica individualista⁽³⁾ che pervade la società occidentale contemporanea e vede nell'autorealizzazione del singolo un'esigenza incapace di sof-

dele-cittadino o delle singole coppie coniugali nella loro concreta esperienza di vita e matrimoniale; assai chiaramente, in questo senso, è il PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, 2 aprile 2004, n. 225.

(2) In una più ampia e diversa prospettiva, constatando il cambiamento socio-culturale che attualmente coinvolge anche la famiglia, contrassegnato da una repentina scristianizzazione, A. SCOLA, *Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-Famiglia*, Roma, 2000, p. 14, rileva come la famiglia sia «oggetto di una crisi, che forse più acutamente può essere individuata, in radice, come crisi della coppia», ma, nel contempo, soggetto della crisi, poiché anche la famiglia «si è rivelata, con la complicità della struttura educativa, incapace di trasmissione di una visione cristiana della vita».

(3) Con sintesi efficace, A. SCOLA, *Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-Famiglia*, cit., p. 15: «Rilevare che la crisi familiare è in radice una crisi del rapporto uomo-donna porta anche a constatare che una delle caratteristiche della nostra cultura è certamente un diffuso e marcato individualismo che si riflette a tutti i livelli sociali, innanzitutto a quello familiare».

frirne vincoli o compressioni di sorta. Anche il legame coniugale finisce spesso con l'essere percepito e vissuto come fattore limitante l'esplicazione della personalità del singolo, il godimento della libertà individuale, che sono intesi, sempre più, come assoluti.

Il limite pare ammesso solo se (e fino a quando) sorretto dal coinvolgimento emotivo e sentimentale, laddove la volontà di conservazione dell'unione coniugale, quando non assente, da un lato, conosce, anche per il contesto sociale e di costume, motivi di fragilità, dall'altro lato, non è certo incoraggiata dalla legislazione matrimoniale italiana.

In questo sfondo, si colloca il secondo motivo di riflessione: avverto l'esigenza grave ed indifferibile di non cedere, con fatale rassegnazione, alla logica diffusa dell'ineluttabilità del fallimento delle unioni matrimoniali, non solo per la personale consapevolezza degli effetti negativi che, molto spesso, essa comporta nella vita dei coniugi, ma pure per le conseguenze delegittimanti che essa produce sul matrimonio. Sul piano pratico, l'istanza si traduce nella necessità di favorire nella prassi giudiziale, ecclesiastica e civile, un rinnovato e fattivo impegno per la riconciliazione evitando che il tentativo di conciliazione si limiti al meccanico e formale adempimento della fase prodromica dei procedimenti di nullità del matrimonio, di separazione personale, di divorzio.

Ma errato — ed illusorio sul piano degli effetti — sarebbe demandare in via esclusiva al giudice il compito di tentare la riconciliazione, *in limine litis*. Sottrarsi alla «fatalità» del fallimento del matrimonio come esito della crisi coniugale significa promuovere una cultura della riconciliazione che chiama la comunità cristiana ad assumere un ruolo da protagonista, conformemente del resto all'esortazione del Magistero. Nel compito dovrebbero, allora, trovare uno spazio di impegno non solo le specifiche figure professionali coinvolte tipicamente e istituzionalmente nella crisi coniugale, ma anche i fedeli, come singoli e come membri della comunità ecclesiale⁽⁴⁾.

(4) Pressante in tal senso è il monito di GIOVANNI PAOLO II, nel *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003: «Nell'opera per un positivo superamento dei conflitti coniugali, e nell'aiuto ai fedeli in situazione matrimoniale irregolare, occorre creare una sinergia che coinvolga tutti nella Chiesa: i Pastori d'anime, i giuristi, gli esperti nelle scienze psicologiche e psichiatriche, gli altri fedeli, in modo particolare

2. Il tema.

Preliminarmente, è opportuno circoscrivere il perimetro semantico della locuzione *riconciliazione dei coniugi*; per essa intendo il reale superamento della crisi coniugale con il ripristino del consorzio familiare attraverso il ristabilimento della comunione morale e materiale.

Il tema verrà esaminato alla luce della mia esperienza di avvocato e delle mie esperienze e sensibilità pastorali.

Purtroppo la separazione è spesso considerata ineluttabile, anche in ambito cattolico, con la conseguenza che la riconciliazione è inusuale nell'abituale prassi avvo-catizia e pastorale. Meraviglia che l'impegno per la riconciliazione sia spesso assente nella comunità ecclesiale, sebbene numerosi documenti, pastorali e giuridici, della Chiesa affermino il principio secondo cui la separazione dei coniugi deve costituire un rimedio estremo, esaurito ogni tentativo di composizione della crisi coniugale.

L'Esortazione apostolica *Familiaris consortio* ammonisce che «la separazione deve essere considerata come estremo rimedio dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano»⁽⁵⁾, e trova eco nel *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, secondo cui «la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, la comunità cristiana “deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione”»⁽⁶⁾.

Sul piano giuridico, il *Decreto generale sul Matrimonio canonico*, emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 5 novembre 1990, prevede: «L'assistenza che le comunità ecclesiali sotto la guida dei loro pastori sono impegnate ad assicurare ai coniugi (...) deve farsi ancor più sollecita nei casi in cui la convivenza coniugale attraversa momenti di grave difficoltà. In particolare, quando si verificano le situazioni previste dai cann. 1152-1153 si deve fare ogni

quelli sposati e con esperienza di vita. Tutti devono tener presente che hanno a che fare con una realtà sacra e con una questione che tocca la salvezza delle anime!».

⁽⁵⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio* ai vescovi, sacerdoti e fedeli cristiani di tutta la Chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, n. 83.

⁽⁶⁾ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, 25 luglio 1993, n. 207.

sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione» (7).

Anche il *Catechismo della Chiesa cattolica*, pur riconoscendo l'esistenza di situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diviene praticamente impossibile per le ragioni più varie e ricordando come in tali casi la Chiesa ammetta la separazione fisica dei coniugi e la fine della coabitazione, ribadisce che, in «questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione. La comunità cristiana è chiamata ad aiutare queste persone» (8).

3. *Le ragioni della riconciliazione.*

La riconciliazione dei coniugi rinvia una pluralità di ragioni, di ordine teologico, giuridico, psicologico e sociale.

a) *Ragioni teologiche.*

Ampi motivi di riflessione sono offerti dalla *visione teologica della famiglia* che, secondo una definizione espressa da Giovanni Paolo II, è «comunione d'amore tra persone, fondata sulla verità, sulla carità, sull'*indissolubile fedeltà dei coniugi*, sull'accoglienza della vita (...) (è) comunità di progetti, di solidarietà, di *perdono*, di fede, dove ogni individuo non perde la propria identità, ma, apportando i propri doni specifici, contribuisce alla crescita di tutti» (9).

Anche la stessa *natura (teologica) del matrimonio* induce alla riflessione di fronte alle crisi che si consumano di continuo. L'Esortazione apostolica *Familiaris consortio* afferma che «il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi dell'umanità» (10). Il matrimonio è l'origine della famiglia ed è così definito dalla Costituzione pastorale *Gaudium et spes*: «L'intima comunità di vita ed amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con

(7) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, n. 54.

(8) *Catechismo della Chiesa cattolica*, promulgato da Giovanni Paolo II l'11 ottobre 1992, n. 1649.

(9) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'udienza generale*, 29 dicembre 1999. Corrispondenti dell'a.

(10) GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio* ai vescovi, sacerdoti e fedeli cristiani di tutta la Chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, n. 1.

leggi proprie, è stabilita col patto coniugale, cioè con l'irrevocabile consenso personale»⁽¹¹⁾. Da ciò consegue che quest'intima unione non deve essere lesa: «Quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi»⁽¹²⁾. La Sacra Scrittura ha collegato il matrimonio all'unione fra Cristo e la Chiesa.

Questi essenziali profili teologici del matrimonio e della famiglia sono stati eletti a centrale motivo di meditazione dal Santo Padre nell'udienza alla Rota Romana del 21 gennaio 2000.

Di fronte alle crisi coniugali, oggi sempre più frequenti, la riconciliazione dei coniugi è l'unica risposta auspicabile alla luce della parola di Dio e dell'insegnamento del Magistero.

Se è vero che «anche la famiglia cristiana non è sempre coerente con la legge della grazia e della santità battesimale, proclamata nuovamente dal sacramento del matrimonio»⁽¹³⁾, si tratta di ricostruire e perfezionare l'alleanza con Dio, ma anche l'alleanza coniugale e la comunione familiare. A questo fine, il «pentimento e il perdono vicendevole in seno alla famiglia cristiana, che tanta parte hanno nella vita quotidiana trovano il momento sacramentale specifico nella penitenza cristiana»⁽¹⁴⁾.

Una forte esortazione in tal senso ha rivolto il Santo Padre in occasione dell'anno giubilare, affermando che il «Giubileo offrirà così l'opportunità di un tempo di conversione e di *reciproco perdono* all'interno di ogni famiglia. Sarà un periodo propizio per *risaldare i rapporti di affetto* in ogni famiglia e per *ricomporre i nuclei familiari divisi*»⁽¹⁵⁾.

b) *Ragioni canonistiche.*

Il CIC incoraggia questo tentativo di scoprire valori sempre latenti ribadendo con forza ed auspicando vivamente la riconciliazione tra i coniugi.

(11) CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, n. 48.

(12) Mt. 19, 6.

(13) GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio*, cit., n. 58.

(14) È sempre GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio*, cit., n. 58.

(15) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'udienza generale*, 29 dicembre 1999. Cor-sivi dell'a.

L'art. 2, rubricato «*De separatione manente vinculo*», del cap. IX, tit. VII, parte I, libro IV, del CIC, comprendente i cann. 1151-1155, si apre statuendo: «*Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset*» (can. 1151); si enunciano quindi i casi di legittima separazione: perpetua per adulterio (can. 1152) e temporanea per gravi comportamenti dell'altro coniuge (can. 1153).

Sul piano del diritto sostanziale, il legislatore canonico disciplina la riconciliazione coniugale sia individuando gli estremi della «*condonatio*», che può essere *tacita* o presunta (can. 1152, § 2), sia definendo gli effetti dell'atto con cui il coniuge innocente può ammettere l'altro coniuge alla vita coniugale, effetti che si sostanziano nella rinuncia al diritto di separazione (can. 1155).

Il CIC, peraltro, manifesta l'auspicio per la riconciliazione sia nel can. 1152, laddove afferma «*(...) enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat (...)*», sia nel can. 1155, per il quale «*laudabiliter*» il *coniux innocens* può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale.

Sul versante processuale, il codice, nel libro VII, «*De processibus*», parte I, «*De iudiciis in genere*», prevede, al can. 1446, §§ 2 e 3, il tentativo di prevenzione e/o pacifica composizione delle controversie, esperibile «*in limine litis, et etiam quolibet alio momento*» dal giudice che «*quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit*»⁽¹⁶⁾.

Nella parte III, «*De quibusdam processibus specialibus*», titolo I, «*De processibus matrimonialibus*», si colloca, compreso significativamente nell'art. 3, «*De officio iudicum*», il can. 1676 che dispone: «*Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur*»⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁶⁾ Sul can. 1446, A. STANKIEWICZ, *I doveri del giudice*, in *Il processo matrimoniale canonico*, 2ª ed., Città del Vaticano, 1994, p. 299 ss.

⁽¹⁷⁾ La gravità del compito affidato al giudice è stata richiamata dal Santo Padre GIOVANNI PAOLO II, nel *Discorso alla Rota Romana* del 30 gennaio 2003: «*(...) occorre (...) prendere molto sul serio l'obbligo formalmente imposto al giudice dal can. 1676 di favorire e cercare attivamente la possibile convalidazione del matrimonio*

A mio avviso, nel canone è configurato un vero e proprio tentativo di riconciliazione dei coniugi ad opera del giudice.

A rigore, la lettera del canone prevede, in primo luogo, che il tentativo sia funzionale «*ad matrimonium convalidandum*», cioè a sanare il matrimonio⁽¹⁸⁾; a questa locuzione è affiancata, in immediata successione, un'altra: «*ad coniugalem convictum restaurandum*».

Leggere la disposizione incentrandone la *ratio* sulla prima finalità affidata al tentativo giudiziale (la *convalidatio matrimonii*) e reputando meramente consequenziale la seconda (la *restauratio convictus coniugalis*) rischia di ridurre l'inestimabile potenzialità implicita nel canone stesso.

Non è dubbio, invero, che esso miri a favorire la convalida del matrimonio, ma è da chiedersi se il tentativo giudiziale, specialmente quando esperito «*antequam causam acceptet*»⁽¹⁹⁾, non debba rivol-

e la riconciliazione. Naturalmente lo stesso atteggiamento di sostegno al matrimonio e alla famiglia deve regnare prima del ricorso ai tribunali (...).

Il disposto codicistico è letteralmente ripreso nel § 1 dell'art. 65 dal PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dignitas connubii*, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005.

Sul can. 1676, v. diffusamente A. STANKIEWICZ, *I doveri del giudice*, cit., p. 307, il quale avverte, tra l'altro, che il «dovere imposto al giudice (...) non è teorico, richiede a volte il cambiamento di quelle mentalità fuorviate dall'attuale secolarismo».

⁽¹⁸⁾ Esula dall'economia di questo lavoro l'esame della convalidazione del matrimonio nelle due forme della *convalidatio simplex* e della *sanatio in radice*, su cui, da ultimo, v. N. SCHÖCH, *Le convalidazioni (cann. 1156-1160). La convalidazione semplice (cann. 1156-1160)*, e ID., *La sanzione in radice (cann. 1161-1165)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, III, Città del Vaticano, 2005, rispettiv. alle pp. 517 ss. e 533 ss. Indaga questi due istituti, anche sul piano della prassi, riconducendoli al fenomeno riconciliativo, G. PIOMELLI, *Officium iudicis nel precontenzioso matrimoniale e ratio essendi et agendi nel processo di nullità del matrimonio*, in *Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, Città del Vaticano, 2001, p. 51 ss.

⁽¹⁹⁾ Diversità di opinioni si riscontra, peraltro, circa l'individuazione del soggetto gravato dall'obbligo del tentativo di conciliazione e del tempo in cui quest'ultimo vada esperito. Secondo S. VILLEGGIANTE, *Ammissione del libello e contestuale citazione nelle cause di nullità matrimoniale: rilievi, critiche e proposte*, in *Ius Ecclesiae*, 2003, p. 657 ss., premesso che il tentativo di conciliazione esperito *antequam causam acceptet* si configura come «attività giuridico-pastorale e non in funzione meramente amministrativa» (*ivi*, p. 686), ritiene che esso possa essere compiuto dal Vicario giudiziale anteriormente al decreto di costituzione del tribunale e certamente prima del decreto di ammissione del libello. Il meccanismo è così concepito nel contesto della proposta formulata dall'a. di comunicare il libello all'altra parte prima dell'ammissione dello stesso. Diversa soluzione è prospettata da J. LLOBELL, *I tentativi di conci-*

gersi anzitutto a *riconciare* i coniugi in difficoltà, vale a dire, usando l'espressione del canone, «*ad coniugalem convictum restaurandum*».

È persuasiva, quindi, quella dottrina secondo cui il tentativo di sanazione del matrimonio dovrebbe esperirsi «*soltanto qualora*» la crisi coniugale «*possa essere dovuta ad una vera nullità*»⁽²⁰⁾.

c) *Ragioni civilistiche.*

Anche l'ordinamento italiano prevede e disciplina la riconciliazione dei coniugi ed i suoi effetti sul piano sostanziale e processuale.

Il codice civile, nel capo V, «*Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi*», del titolo VI, «*Del matrimonio*», libro I «*Delle persone e della famiglia*», vi dedica due previsioni: l'art. 154, che si riferisce al periodo successivo alla proposizione della domanda di separazione, ma anteriore alla definitività della pronuncia⁽²¹⁾, e l'art. 157, destinato ad operare successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o allo spirare del termine per il reclamo del decreto di omologazione della separazione consensuale.

L'art. 154, rubricato «*Riconciliazione*», si limita a disporre: «*La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta*».

liazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di «accusa» nelle cause di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae, 2003, p. 615 ss., per il quale, (ivi, p. 632 s.) sebbene non possa ritenersi interdetto al Vicario giudiziale l'esperimento del tentativo di conciliazione anteriore all'accettazione del libello, esso non dovrebbe essere affidato né al Vicario giudiziale, né all'istruttore che non faccia parte del collegio giudicante, ma al presidente del turno (o al ponente).

⁽²⁰⁾ J. LLOBELL, *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di «accusa» nelle cause di nullità del matrimonio*, cit., p. 626, il quale, premesso che, a fronte di un'istanza di nullità del matrimonio, il can. 1676 c.j.c. prevede il tentativo di sanare l'ipotetica nullità, osserva: «*In realtà, sarebbe più confacente al favor matrimonii e alla natura delle cose, affermare che ciò che deve essere espletato in primo luogo è lo sforzo per conciliare i coniugi in crisi, il cui matrimonio si presume valido (cfr. can. 1060)*».

⁽²¹⁾ F. SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, 4^a ed., Milano, 2003, p. 442; nello stesso senso, implicitamente, A. FINOCCHIARO, in A. FINOCCHIARO-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, Milano, 1984, p. 685.

Si discute se questa norma si limiti a produrre l'effetto meramente processuale dell'abbandono della domanda di separazione alla stregua della rinuncia agli atti del giudizio, ovvero se comporti pure l'effetto sostanziale di estinguere il diritto di chiedere, in un successivo giudizio, la separazione in forza di quei medesimi fatti verificatisi e conosciuti anteriormente alla riconciliazione.

Se la dottrina appare divisa⁽²²⁾, ma prevalentemente orientata per la prima soluzione, la giurisprudenza di legittimità conforta la seconda tesi⁽²³⁾.

L'articolo 154 non offre la nozione di riconciliazione; dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che essa coincida con quella tratteggiata dal successivo art. 157, che, rubricato «*Cessazione degli effetti della separazione*», la sostanzia in un «comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione». Tale formula legislativa è intesa come l'effettivo ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi⁽²⁴⁾.

Lo stesso art. 157, 1° comma, prevede due forme di riconciliazione: quella *espressa*, consistente in «una espressa dichiarazione»⁽²⁵⁾, e quella *tacita*, che si attua con il comportamento concludente appena descritto.

(22) Sostengono l'effetto meramente processuale: B. DE FILIPPIS-G. CASABURI, *Separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza*, 2ª ed., Padova, 2001, p. 35 ss.; P. ZATTI, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione personale dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, 3, II, 2ª ed., Torino, 1996, p. 285 s.; A. FINOCCHIARO, in A. FINOCCHIARO-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, cit., p. 553 s.; per l'effetto sostanziale preclusivo di ulteriori domande di separazione, C. GRASSETTI, *sub art. 154 c.c.*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI, II, Padova, 1992, p. 691 s.; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il matrimonio*, in *Commentario del codice civile*, Torino, s.d. (ma 1978), p. 1016 ss.

(23) Cass., 29 novembre 1990, n. 11523, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1022; Cass., 6 marzo 1979, n. 1400, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 994; Cass., 25 maggio 1978, n. 2618, in *Rep. Giur. it.*, 1978, voce *Separazione dei coniugi*, n. 89; *contra*, Trib. Napoli, 16 settembre 1980, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 231.

(24) *Ex multis*, di recente: Cass., 15 marzo 2001, n. 3744, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Separazione di coniugi*, n. 47; Cass., 28 febbraio 2000, n. 2217, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Separazione di coniugi*, n. 64; Trib. Napoli, 19 marzo 1991, in *Foro it.*, 1993, I, 603.

(25) Non richiedendo la norma forme particolari, l'accordo espresso può risultare anche da uno scambio di lettere: B. DE FILIPPIS-G. CASABURI, *Separazione e divor-*

Quanto alle conseguenze della riconciliazione intervenuta dopo la pronuncia di separazione, da un lato, esse consistono nella cessazione degli effetti della separazione (art. 157, 1° comma)⁽²⁶⁾, dall'altro, il 2° comma precisa: «La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione».

Sul piano processuale, l'ordinamento prevede il tentativo di conciliazione nei procedimenti di separazione e di divorzio, affidandolo al Presidente del tribunale in sede di udienza di comparizione dei coniugi.

In questi procedimenti, la conciliazione è diversa dalla conciliazione giudiziale della controversia prevista in generale dagli artt. 183 e 185 c.p.c., non essendo suo fine quello di una composizione convenzionale della contesa in alternativa alla sentenza, ma quello «di ottenere una effettiva riconciliazione dei coniugi, dalla quale è assente ogni elemento negoziale, essendo essa intesa a ristabilire la vita coniugale»⁽²⁷⁾.

L'art. 708 del c.p.c., contenuto nel capo I, «*Della separazione personale dei coniugi*», titolo II, «*Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*», libro IV «*Dei procedimenti speciali*», dispone: «Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli». L'art. 707 prevede che, all'udienza presidenziale, i «coniugi debbono comparire personalmente». La comparizione personale è funzionale allo scopo principale assegnato dal legislatore a questa prima udienza: il tentativo di conciliazione⁽²⁸⁾. In dottrina, si è messo in luce che,

zio nella dottrina e nella giurisprudenza, cit., p. 504; F. SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, cit., p. 448.

⁽²⁶⁾ Primo fra tutti la caducazione del provvedimento di separazione: Cass., 23 novembre 1982, n. 6330, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Separazione di coniugi*, n. 102. Riprende ad operare la presunzione di concepimento dei figli in costanza di matrimonio di cui all'art. 232 c.c. ed il regime di comunione legale dei coniugi.

⁽²⁷⁾ C. DI IASI, *Procedimenti di separazione e divorzio*, in *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. FERRANDO-M. FORTINO-F. RUSCELLO, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, I, 2, Milano, 2002, p. 1419; in senso analogo, F. TOMMASEO, *sub art. 4 l. 898/1970*, in *Lo scioglimento del matrimonio*, a cura di G. BONILINI-F. TOMMASEO, 2ª ed., Milano, 2004, p. 341; osserva F. P. LUIISO, *Diritto processuale civile*, IV, 2ª ed., Milano, 1999, p. 254, che in questo contesto il termine conciliazione significa ripristino della vita coniugale e non risoluzione consensuale della controversia.

⁽²⁸⁾ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, III, *I procedimenti speciali di co-*

«in questa particolarissima sua funzione, il presidente opera, più che come giudice, come *bonus vir*, come autorevole consigliere»⁽²⁹⁾.

L'art. 4, 7° comma, della l. 1° dicembre 1970, n. 898 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*), secondo un modello analogo a quello del procedimento di separazione, dispone che «Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli».

Si riconosce che l'istituto del tentativo di conciliazione «risponde al principio, di rilevanza pubblicistica, della conservazione del rapporto coniugale»⁽³⁰⁾. Se ha luogo la conciliazione, il presidente ne fa redigere processo verbale. Ne consegue la cessazione degli effetti dell'eventuale separazione, in quanto la conciliazione attuata in sede di udienza presidenziale integra quella «espressa dichiarazione» prevista dall'art. 157 c.c. di cui si è detto. Una nuova domanda di divorzio, fondata sulla separazione, potrà proporsi solo quando sia pronunciata una nuova separazione, secondo la disciplina prevista dall'art. 3, lett. b) della stessa l. n. 898/1970.

Se la conciliazione non riesce, la procedura divorzile procede.

A conclusione di questi cenni processuali, deve segnalarsi che la giurisprudenza prevalente sancisce che l'omissione del tentativo di conciliazione costituisce causa di nullità dell'intero giudizio di divorzio⁽³¹⁾.

Le disposizioni esaminate si ispirano al principio di tutela dell'unità familiare, enunciato anche nell'art. 29, 2° comma, della Costituzione⁽³²⁾. Non si può tacere, peraltro, che le due norme dettate per i procedimenti di separazione e divorzio ricevono quasi

gnizione e i giudizi arbitrali, 15^a ed., Torino, 2003, p. 83; F. SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, cit., p. 666. Il medesimo tentativo di conciliazione è previsto dall'art. 711 c.p.c. relativamente alla separazione *consensuale*.

⁽²⁹⁾ C. MANDRIOLI, *op. loc. citt.*

⁽³⁰⁾ F. TOMMASEO, *op. loc. citt.*

⁽³¹⁾ Cass., 4 luglio 1987, n. 5865, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1275; Cass., 7 novembre 1981, n. 5874, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2837; Trib. Salerno, 20 marzo 1989, in *Giur. merito*, 1990, 257; *contra*, tuttavia, di recente Cass., 10 agosto 2001, n. 11059, in *Fam. e dir.*, 2001, 469. Per il procedimento di separazione, v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 1996, in *Fam. e dir.*, 1998, 70; *contra*, Trib. Roma, 12 gennaio 1998, in *Giust. civ.*, 1999, I, 587.

⁽³²⁾ Che recita: «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

sempre un'applicazione meramente formale e di sapore « burocratico ».

In più occasioni, ho richiesto e talora ottenuto l'autorevole impegno riconciliativo del Presidente del tribunale, con esito ora fruttuoso, ora negativo. A prescindere, comunque, dai risultati, ritengo lodevole l'opera di riconciliazione svolta da alcuni magistrati investiti delle funzioni di Presidente del tribunale. Non credo, infatti, di esagerare affermando che la legislazione italiana, di fatto, tende a « distruggere » l'unità della famiglia e/o quanto meno ad esaltare il ruolo individualistico dei suoi membri⁽³³⁾.

d) Ragioni psicologiche.

Se andiamo ad esplorare, nella prospettiva psicologica, i modi in cui si consumano le crisi coniugali, sorge spontanea una riflessione.

Le crisi, anche le più profonde, hanno varie cause: *a)* percezioni distorte nella comunicazione; *b)* fattori estrinseci alla vita di coppia (quali interferenze di familiari, problemi di lavoro, disavventure affettive); *c)* immaturità⁽³⁴⁾ di uno o di entrambi i coniugi.

Queste sono *disavventure* della vita a due, ma *non fatalità ineluttabili*.

In numerosissimi casi, la vita della coppia avrebbe potuto avere un destino radicalmente diverso. Si sa che *la riuscita non è assenza di crisi, di difficoltà, ma è superamento* e, paradossalmente, la crisi come confronto di valori diversi è, alla fine, una risorsa e un continuo potenziale di crescita. Ciò non può essere dimenticato

⁽³³⁾ E ciò sebbene nella Costituzione e nel codice civile non manchino espressi riferimenti rispettivamente all'« unità familiare » (art. 29, 2° comma, Cost.) ed alle esigenze preminenti della famiglia (art. 144 c.c.). Per evitare ogni deriva individualista è necessario che la legislazione dello Stato, anche nel perseguire le istanze di tutela della persona, non la consideri esclusivamente come destinatario isolato ed avulso da quella formazione sociale naturale che è la famiglia. Una precisa direttiva in tal senso proviene, di recente, anche dal PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., n. 254. Sostiene A. SCOLA, *Il Mistero nuziale. 2. Matrimonio-Famiglia*, cit., p. 27, che lo stesso « discorso sui diritti fondamentali non può essere compiutamente affermato se la persona viene considerata come un individuo isolato, in margine alla famiglia ».

⁽³⁴⁾ In questo contesto, il termine non è assunto nell'accezione giuridica che richiama i profili psico-patologici incidenti sulla *discretio iudicii* (can. 1095, § 2, c.j.c.), ma in quella corrente in psicologia.

nemmeno quando possiamo constatare con tristezza che sono ormai esigui gli spazi di speranza; quando gli stessi interessati sembrano rassegnati ad un destino negativo che si profila come ineluttabile. In questi casi, non si può dimenticare, almeno per principio, che la loro storia poteva essere scritta con percorsi diversi, meno dolorosi, più produttivi per sé e per i figli.

Anche quando in apparenza sembra che non ci sia più nulla da fare, c'è da chiedersi se, per il vero bene dei coniugi, per i loro desideri e progetti, forse impliciti e da esplicitare, non si possa riaccendere la fiammella della speranza, creando, però, condizioni concrete per cui tale speranza sia razionale e non solo emotiva, fondata e non illusoria ancora una volta.

e) Ragioni sociali.

Dal punto di vista sociale, possiamo rimanere inerti di fronte ad una tendenza che contrabbanda la sconfitta come normalità?

Anche la tanto esaltata «mediazione familiare»⁽³⁵⁾, così di moda oggi, fra l'altro, per alleviare e superare le sofferenze delle separazioni e dei divorzi, è una conseguenza della descritta logica dell'ineluttabilità della sconfitta.

⁽³⁵⁾ Secondo la nozione ricavabile dal *Codice deontologico del mediatore familiare in materia di separazione e di divorzio* della Società Italiana di Mediazione Familiare (citato da E. COLOMBO, *La mediazione familiare, in Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, cit., p. 88), la mediazione familiare «è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con formazione specifica (il mediatore familiare), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale». Per V. CIGOLI, *Psicologia della separazione e del divorzio*, Bologna, 1998, p. 47, la mediazione è «un mezzo utilizzato per raggiungere un obiettivo concreto, cioè la messa in atto di un progetto di riorganizzazione delle relazioni genitoriali e materiali dopo la separazione o il divorzio». In prospettiva giuridica, peraltro, G. MANERA, *La mediazione familiare*, in *Dir. fam. e pers.*, 2004, p. 813 ss., ha di recente osservato che «non è agevole dare una definizione della mediazione familiare in assenza di una sua specifica regolamentazione giuridica» (*ivi*, p. 817). Per un primo approccio sul rilievo giuridico del fenomeno, v., oltre ai citati lavori di Manera e Colombo, M. BASILE, *La mediazione delle controversie sugli effetti della separazione e del divorzio*, in *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. FERRANDO-M. FORTINO-F. RUSCELLO, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, I, 2, cit., p. 1483 ss.; M. MOSCHELLA, *La mediazione familiare*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, 350 ss.

Con l'espressione tecnica « mediazione familiare » si veicola un'idea univoca: la mediazione familiare è la consacrazione di un fallimento matrimoniale con il solo alleggerimento degli effetti negativi; vorrei dire, insomma, un'« eutanasia »!

È, invece, necessario agire *evitando di forzare la libertà e la coscienza*; interpretando con estrema *discrezione e rispetto*, gli *aneliti profondi* molto spesso esistenti nei coniugi. Sovente, non essendo nelle condizioni per esplicitarli, costoro li soffocano, con conseguente stato di depressione, avvilitamento, aggressività...

Sono persone che vedono definitivamente *scompare la loro speranza* perché non c'è chi la raccoglie.

4. *Punti di ascolto e di intervento.*

A fronte di questi aneliti inespressi, di questi progetti apparentemente falliti, di queste speranze scomparse, esistono numerose potenzialità, e cioè diversi punti di ascolto e di intervento efficaci.

Ho potuto censire vari esempi di interventi idonei, sebbene talvolta limitati, di vari soggetti: *coppie di sposi, parroci, sacerdoti, religiosi, amici, catechisti, avvocati, marescialli dei carabinieri, psicologi, consulenti familiari, insegnanti, medici, familiari, giudici...*

Di fatto, queste importanti potenzialità restano quasi sempre inutilizzate principalmente perché non coordinate o, peggio, discordanti tra loro, operanti in modo casuale e, talora, negativo; di più, la loro presenza è quasi sempre frastagliata e dissociata. Questi punti di ascolto e di intervento sono risorse molto spesso non adeguatamente utilizzate e, quindi, sprecate.

Vari sono gli esempi in cui il coniuge o i coniugi, nell'isolamento principalmente psicologico, si rivolgono, perché confusi o angosciati, alla prima persona che sembra loro in grado di salvare il matrimonio. Alcuni dei soggetti, che ho indicato sopra come idonei, non hanno dimostrato alcuna disponibilità all'ascolto, né discrezione, né rispetto, facendo naufragare la speranza dei coniugi. Anche alcune delle figure istituzionalmente deputate al tentativo di riconciliazione (giudici civili ed ecclesiastici), seppure richiesti, non hanno risposto al loro dovere, letteralmente sprecando e vanificando il tentativo di riconciliazione.

Questi ed altri casi che ho potuto conoscere sono veramente « peccati di omissione ».

5. *L'avvocato.*

L'avvocato può rivestire e svolgere un ruolo essenziale, vorrei dire primario nell'intervento di riconciliazione dei coniugi. Infatti, egli rimane ancor oggi, nel Veneto, mia terra d'origine, il principale soggetto cui si rivolgono i coniugi in difficoltà e rappresenta, comunque, l'ultima loro istanza prima del ricorso al tribunale. È (forse) per questa ragione che tanti altri soggetti sopra menzionati (psicologi, sacerdoti...) non vengono consultati o consultati efficacemente. C'è poi l'idea dell'ineluttabilità della separazione come conseguenza della crisi, principalmente perché è svanita la speranza. Si riscontra, inoltre, ancora in molti una riluttanza psicologica e/o culturale a ricorrere allo psicologo o a strutture come i consultori familiari. La diminuita vicinanza alla Chiesa trattiene molti coniugi dal rivolgersi a sacerdoti o religiosi.

Purtroppo, in realtà, *assai di rado gli avvocati accettano di impegnarsi* per la riconciliazione. La mentalità diffusa tra loro è quella di non porsi nemmeno il problema della riconciliazione ed anzi spesso l'attività professionale spinge ad amplificare il conflitto coniugale.

In che cosa può consistere l'intervento positivo dell'avvocato?

Può rendersi conto della situazione e, quando sussistono profili di speranza fondata, può offrire un servizio molto prezioso: deve capire se ci sono delle potenzialità di riconciliazione e, quindi, deve muoversi nell'attivazione oltre che degli interessati anche di coloro che possono: a) favorire la chiarificazione; b) rimuovere gli ostacoli; c) dare sostegno in prospettiva.

6. *Alcuni casi di azione riconciliativa efficace.*

A questo punto pare opportuno riferire sinteticamente la mia esperienza concreta con riguardo ad alcuni esempi di interventi riconciliativi efficaci.

— *Superamento del preconcetto con la comprensione delle cause (autoritarismo materno).*

Tempo fa si è presentata nel mio studio una moglie, sposata da alcuni anni, chiedendomi l'immediato deposito in tribunale di un ricorso per separazione molto duro nei confronti del marito e pregandomi di non contattarlo nemmeno preventivamente. Quindi, mi ha spiegato le ragioni della sua avversità nei confronti dello

stesso: aveva perso del tutto la stima per il coniuge in quanto ella si accorgeva sempre più della debolezza, arrendevolezza eccessiva dello stesso, specialmente nei confronti dei propri parenti, con i quali gestiva una società. Intuendo la possibile causa di tale debolezza, ho indagato, come è mia abitudine, sui primi anni di vita del marito; la signora, nel riferirmi che il marito era stato cresciuto in modo oppressivo dalla madre, donna assai autoritaria, ha, in un baleno, valutato che la debolezza nasceva da tale comportamento materno, ha compreso che ben poche colpe si potevano attribuire al marito ed, anzi, che i suoi interventi per sollecitarlo ad imporsi ai parenti soci (fra i quali c'era anche la madre) aggravavano sempre più questa sua debolezza. Ha, quindi, repentinamente cambiato la sua visione del marito, che affermava di aver sempre amato e, proprio con il suo amore e la sua intelligenza, ha progettato di far nascere in lui, maieuticamente, un vero uomo come lei avrebbe aspirato fin dagli inizi della loro relazione.

In meno di un'ora, la signora ha fatto una scelta diametralmente opposta a quella che l'aveva portata nel mio studio. Rientrata in famiglia, ha attuato con dolce ma ferma decisione il suo progetto con la sensibilità e l'efficacia psicologica di non procedere in modo direttivo, permettendo al marito di raggiungere l'auspicata maturità e sicurezza, con un percorso da protagonista.

La signora è tornata a trovarmi più volte nell'arco di alcuni anni per parteciparmi la sua gioia per il felice esito della vicenda, della raggiunta maturazione del marito e della sempre maggiore armonia di coppia.

Ho trattato molte altre situazioni analoghe: il mio intervento « terapeutico » si è limitato all'ascolto e alla percezione empatica di quanto mi veniva esternato, con una mia conseguente « diagnosi » non comunicata alla persona ed, infine, con domande proposte maieuticamente per stimolare la ricerca della risposta alle cause della crisi coniugale da parte della mia interlocutrice.

La mia preoccupazione, insomma, è sempre stata di non essere « direttivo » né dare risposte, ma far sì che queste e il successivo operare nascessero spontaneamente dalla persona: condizione molto importante, questa, per favorire un cambiamento verso un'effettiva autodeterminazione.

Ciò che mi ha colpito in queste vicende è che, usualmente, le mogli sono capaci di unire insieme l'amore, la loro capacità di comprendere le cause delle carenze del marito, il loro tenace ma

delicato impegno di favorire il cambiamento dei mariti da protagonisti: fattori tutti che attuano il « miracolo » della riconciliazione.

— *L'intuito di una catechista e l'aiuto in coppia.*

Sono venuto casualmente a conoscenza di questa vicenda: una catechista rileva l'irrequietezza di due fratellini durante le lezioni di catechismo; intuisce che la causa di tale comportamento è la situazione conflittuale tra i genitori, entrambi non ancora quarantenni, di condizione culturale ed economica non elevata. In un colloquio con la madre, favorisce lo « sfogo » traboccante della stessa, la quale spiega le ragioni e le modalità del conflitto coniugale, ipotizzando la separazione. La vita è divenuta insostenibile, la continua conflittualità ostacola il dialogo, entrambi si lasciano andare, non curano la loro persona né i figli né la casa e cercano di stare più lontano possibile l'uno dall'altra. Il marito agricoltore rientra molto tardi dal lavoro. In questa situazione, la catechista, d'accordo col proprio marito, formula un progetto di intervento: conosciuta la precaria situazione scolastica dei fratellini per indisciplina e scarso profitto, coglie il pretesto di seguirli nello studio per entrare quasi quotidianamente nella loro casa.

Durante queste frequentazioni, continua il dialogo con la moglie, mirando dapprima a far ridurre la distanza tra i coniugi (suggerendo, con delicatezza, impegno nel riordino della casa, nella preparazione di nuove ricette, nella cura della propria persona...) per facilitare poi il dialogo. Il ruolo del marito della catechista viene individuato nell'accostarsi al marito in crisi, proponendo la stessa tecnica di avvicinamento adottata per la moglie (presa d'atto dei miglioramenti della moglie, dell'andamento scolastico e della tranquillità dei figli, rientro anticipato in casa, qualche gesto di cortesia nei confronti della moglie...). A volte, la comunicazione avviene a quattro, così da intrecciare vissuti di identificazione e di condivisione fra le due coppie, condizione questa che esalta la capacità « terapeutica » della coppia aiutante.

Gli effetti positivi si percepiscono lentamente ma costantemente, al punto che oggi la riconciliazione dei coniugi si può dire raggiunta appieno con conseguente normalizzazione dei figli e del loro comportamento: una famiglia affiatata!

In questa vicenda, ed in altre analoghe di iniziativa del tutto autonoma, mi ha colpito la capacità dei coniugi aiutanti di porre in essere un progetto di vera carità, lucido, paziente, rispettoso della li-

bertà e della coscienza dei coniugi con la conseguenza che questi si sono sentiti protagonisti ed autori della salvezza del loro matrimonio.

— *Un triplice messaggio di amore, dignità e realismo.*

Mi capita di frequente di essere coinvolto dalle mogli in situazioni di crisi coniugale con contestuale relazione adulterina del marito. In molti casi, che si concludono con la riconciliazione, in tempi abbastanza brevi, ho potuto verificare una costante di atteggiamenti e di comportamenti da parte delle mogli: dopo il frequente sentimento di rabbia, la moglie, ispirata da vero amore, riflette sulle reali cause dell'adulterio del marito pervenendo, talvolta, a considerazioni autocritiche (ad esempio: rigidità, freddezza affettiva e/o sessuale, prevaricazione, indisponibilità al dialogo...). Questa riflessione le permette una valutazione più serena e la formulazione di un *progetto* che, pur con espressioni diverse, posso sintetizzare *in tre punti* (che vengono comunicati al marito): 1) non accetto il tuo adulterio perché *ti amo*; 2) non accetto il tuo adulterio per la *mia dignità* di persona; 3) poiché ti vedo notevolmente coinvolto nella relazione adulterina, *attenderò un tempo ragionevole* per la cessazione di tale rapporto.

Noto che la comunicazione di questi tre messaggi colpisce profondamente il marito che, riflettendo sulla loro intensa gravidanza, opera gradualmente quel cambiamento che lo riporta alla moglie. Il triplice messaggio, dettato da vero amore e perdono femminile, da fermezza ma non aggressività, permette, al rientro del marito, un dialogo costruttivo per un'analisi serena delle cause della crisi e del loro efficace superamento.

Ciò che mi colpisce in questi casi è che la riconciliazione trova causa principalmente nel grande amore delle mogli che «crea» questa specie di «progetto in tre punti». Quest'ultimo, infatti, non è frutto di una mia elaborazione, ma si è venuto evidenziando direttamente dai colloqui e, nella sua sostanza, è venuto emergendo pressoché spontaneamente dalle mogli, le quali, nella gran parte dei casi, me lo hanno proposto ciascuna autonomamente. Nei pochi casi in cui ciò non si è verificato, ho potuto constatare che, con qualche mia riflessione rispettosa e non direttiva, questo nucleo era virtualmente presente e si è configurato in modo più consapevole da parte dell'interessata.

— *Dall'emarginazione all'accoglienza.*

Mi è capitato di trattare un caso di crisi coniugale con relazione adulterina del marito cinquantenne, analogo a quelli sopra

indicati ma complicato dalla totale emarginazione e demonizzazione del marito adultero da parte di tutti i parenti e gli affini e dalla frequentazione degli unici amici rimastigli, anch'essi adulteri. Si era rivolta a me la moglie, innamorata del marito, informandomi della sua volontà non di separarsi, ma di attuare il descritto « progetto in tre punti » e chiedendomi di aiutarla a « bloccare » i numerosi parenti e affini (che abitavano tutti con lei in un condominio e) che, prima dell'adulterio, avevano ottime ed affettuose relazioni col marito. Il comportamento emarginante ed offensivo da parte dei parenti e il dileguarsi dei buoni amici rendevano assai difficile la riuscita del « progetto in tre punti », spingendo il marito sempre più tra le braccia della giovane e avvenente amante nonché a frequentare gli ultimi amici rimastigli: quelli trasgressivi.

Abbiamo convocato un'affollata « riunione di condominio », invitando anche gli *ex* amici « buoni ». Il messaggio proposto dalla moglie e da me è stato chiaro: amore e « progetto in tre punti » con la richiesta non solo di astenersi da comportamenti contrari al marito, ma di attuare anzi una graduale accoglienza dello stesso. Dopo alcune iniziali rimostranze, dovute al loro senso morale, parenti ed amici hanno capito che la loro astensione dal giudicare negativamente l'adulterio non significava approvarlo, ma solo facilitare il dialogo col marito. Tale concetto fu così ben assimilato da individuare le persone più accettabili dal marito per affidare loro l'incarico di riallacciare i legami. Cessati i comportamenti emarginanti ed iniziati quelli accoglienti, il progetto di riconciliazione della moglie è andato felicemente in porto.

7. *Alcune note sui casi sopra descritti.*

1) I casi sopra descritti sono esemplificativi di una casistica ben più vasta che, per l'economia di questo lavoro, non posso esaminare.

2) Per quanto ho potuto appurare, tutte le riconciliazioni dei coniugi sopra illustrate sono felicemente consolidate a tutt'oggi, a distanza di anni.

3) Ho potuto constatare che i casi più significativi sono quelli proposti dalle mogli, sia nelle situazioni in cui la crisi evolva nella riconciliazione sia quando questa fallisca.

4) Attraverso questa breve rassegna ho presentato degli interventi che hanno consentito un'evoluzione positiva della crisi; va, però, considerato che la realtà è molto complessa. In prevalenza si

deve riconoscere che gli interventi esterni non sono sempre in grado di evitare il fallimento del rapporto. Gli studi e le statistiche in merito rivelano le tipologie più disparate di crisi. Queste, in numerose situazioni, hanno radici molto profonde e nemmeno gli interventi più qualificati possono farle evolvere positivamente.

5) Se può aver un senso la domanda sul numero di casi di riconciliazione raggiunti, potrei dire che, nell'insieme di quelli da me singolarmente conosciuti o trattati e di quelli seguiti col modello di intervento parrocchiale⁽³⁶⁾, i risultati positivi assommano a circa 3-4 casi su 10. Questa proporzione mi sembra, comunque, molto significativa sia per l'attuale gravità della situazione della famiglia che per la convinzione, purtroppo ormai radicata, anche nel mondo cattolico, dell'ineluttabilità della rottura coniugale. Penso, comunque, che, se anche una sola coppia, con l'aiuto adeguato riuscisse a riconciliarsi, sarebbe sempre un gran risultato!

8. *Un modello di intervento parrocchiale.*

Ma *il modello di intervento* che mi è sembrato *più significativo ed efficace*, è quello che ho attuato e collaudato in diverse parrocchie del Veneto e tuttora continuo ad attuare.

Ho ritenuto di articolare l'intervento in due momenti:

a) anzitutto, la mia esperienza mi ha convinto che *la riconciliazione dei coniugi è «un'impresa» che richiede per la sua riuscita la compresenza di più elementi:*

— *l'aver ben saldi*, da parte di chi aiuta la riconciliazione, *i valori autentici della famiglia*, compresi quelli morali. In questo senso, va tenuto in evidenza l'aspetto soprannaturale;

— *l'accoglienza della comunità cristiana locale e*, in particolare, *del parroco*, che sia il punto centrale di riferimento ed il regista delle iniziative;

— *l'accostamento personale di una sana e collaudata coppia di sposi* alla coppia in crisi: la mia lunga esperienza mi ha condotto alla conclusione che, salvo casi di gravi patologie, l'aiuto più efficace per la riconciliazione di una coppia in crisi è proprio una coppia. Infatti, poiché la coppia «sana» aiutante, come ogni coppia, non è stata esente da qualche piccola o grande crisi, essa è in

⁽³⁶⁾ V., *infra*, n. 8.

grado di suscitare delle dinamiche reciproche di identificazione e di condivisione, che costituiscono un efficace presupposto per una seria « diagnosi » e per una valida « terapia »;

— *il confronto*, nella più assoluta riservatezza, *delle coppie aiutanti, fra di loro e con la supervisione del parroco, sui vari casi seguiti da ciascuna coppia*; infatti, il metodo del confrontarsi in gruppo è scientificamente efficace, purché il numero dei partecipanti sia ristretto (ho sperimentato la validità di cinque-sette coppie). I casi più delicati (incesto, malattie o stati personali scandalosi...) devono essere confrontati dalla coppia che li segue solamente con il parroco. Nei casi patologici che richiedono l'intervento di uno specialista (ad esempio, uno psichiatra), la coppia aiutante (e/o eventualmente il parroco) deve favorire il ricorso della coppia in crisi allo specialista.

b) Per la concretizzazione di questo modello di intervento mi sono sembrate più efficaci le seguenti fasi:

— *incontro con un parroco sensibile* al problema per « innamorarlo » del progetto, per verificarlo con lui attraverso l'esposizione di quanto sopra indicato sub *a*), perché egli individui ed inviti (da cinque a sette) coppie di sposi salde nei valori, collaudate nella loro vita matrimoniale, profondamente rispettose e capaci di ascoltare a lungo con empatia, umili e disponibili;

— *breve corso di « lezioni »* (ogni 14-21 giorni) alle 5-7 coppie, alla presenza del parroco, nelle quali, prima espongo il modello di intervento, i suoi fini, il ruolo delle coppie e del parroco, l'assoluta necessità del segreto, riguardante oltre alle coppie aiutate anche l'esistenza del gruppo stesso (esistenza che altrimenti potrebbe generare interpretazioni distorte nei parrocchiani e nelle coppie aiutate: ad esempio una sorta di controllori-poliziotti parrocchiali) e, all'interno del gruppo, l'identità delle coppie aiutate; in seguito, continuo con altre brevi « lezioni » (sul matrimonio e sulla sua crisi) di diritto civile, di diritto canonico, di morale, di psicologia, finalizzate a contestualizzare il problema in un'ottica più vasta. Le ultime « lezioni » riguardano, infine, gli aspetti metodologico-pratici di intervento e, ciò che è più importante, l'esposizione (nell'assoluto anonimato) di molti casi concreti di crisi coniugali, del tentativo di riconciliazione, del loro successo o fallimento nonché la relativa valutazione critica.

Questa indagine dei vari casi da me conosciuti e la conseguente discussione, nella quale favorisco l'apporto di critiche e di

intuizioni delle coppie e del parroco, rappresenta la parte più significativa e più efficace del « corso ». Noto che l'apporto critico in queste discussioni da parte dei miei interlocutori è sempre appassionato e convinto;

— *attività concreta di riconciliazione delle coppie in crisi.*

Quest'attività inizia con *l'individuazione delle coppie in crisi*. Ciò è quasi sempre facile in quanto in ogni tipo di parrocchia in cui sono intervenuto (urbana, di periferia, rurale, ecc.) le crisi coniugali sono, purtroppo, sempre più abbondanti.

A questo punto, *i casi da seguire vengono concretamente individuati dalle singole coppie*, che sono sempre attente a cogliere nel territorio i segnali del disagio coniugale. La coppia che ha individuato il caso ne assume la gestione nell'*assoluto segreto*, come già detto, nei confronti degli estranei al gruppo e, all'interno di questo, nel segreto sull'*identità* delle persone aiutate.

I casi di crisi coniugale *noti* nella parrocchia vengono assegnati alle singole coppie aiutanti ritenute più idonee a seguirli per caratteristiche psicologiche, età, maggiore facilità di approccio (vicinanza delle abitazioni, figli nella stessa scuola...), ecc.

Segue, poi, con delicatezza ed intelligenza, il *contatto della coppia aiutante con la coppia in crisi* e la conseguente *discussione-confronto periodico del caso nel gruppo* (nella persistente, duplice segretezza sopra specificata), che continua a riunirsi ogni 14-21 giorni, salvo casi urgenti.

Questo *iter* procede per almeno due-tre anni con la mia presenza, che diviene sempre meno attiva fino a cessare, quando il gruppo consegue la sua autonomia (ferma la mia disponibilità in caso di richiesta).

9. *Un compito complesso e delicato*

Favorire, nel massimo rispetto dei coniugi, un cammino verso la riconciliazione è offrire un servizio complesso e delicato. Affinché tale impegno risulti efficace ritengo importanti alcune caratterizzazioni tipiche degli interventi.

a) *Un concetto-guida.*

In una visione costruttiva della crisi, le difficoltà sia di famiglia che di coppia possono indicare, a livello profondo, la *necessità di un cambiamento verso condizioni relazionali nuove e più ade-*

guate. La vita di relazione⁽³⁷⁾, nella coppia e nella famiglia, è quasi paragonabile ad un corpo vivo, in movimento. Il tessuto vitale che la caratterizza è un mondo etico-affettivo, costituito da esperienze simbolico-esistenziali che non sono immediatamente visibili e si formano in progressione. Per cui, inavvertitamente, di fronte a piccole o grandi transizioni imposte dall'esistenza insieme, la vita comune può non evolvere verso equilibri nuovi e soddisfacenti. In questa situazione è importante individuare le difficoltà nodali di rapporto, per poterle trasformare *da punti di debolezza a fulcri di ripresa*, solitamente lenta. Con l'attenzione agli elementi critici, oltre a quelli più positivi, si dovrà puntare ad una ristrutturazione del tessuto relazionale, per elaborare significati più condivisi e più congruenti con esigenze che, evolvendo nel tempo, impongono un impegno incessante di adeguamento⁽³⁸⁾.

b) *La diagnosi sullo stato di crisi.*

Per la comprensione delle situazioni di crisi possono rivelarsi utili alcuni *criteri di valutazione, desunti da modelli di funzionamento oppure di processo evolutivo nella coppia.*

Autori come Froma Walsh⁽³⁹⁾, ad esempio, hanno individuato vari aspetti nodali per la riuscita o meno della vita a due: l'intesa circa gli impegni lavorativi, il rapporto armonico di potere tra marito e moglie, la capacità di equilibrio fra stabilità e flessibilità nei cambiamenti, il grado di coesione nel rapporto tra vicinanza e rispetto di impegni e differenze individuali, la chiarezza di comunicazione nella continua definizione di regole, ruoli e richieste, l'espressione autentica dei sentimenti, la capacità concreta di affrontare e risolvere insieme i problemi.

Un modo diverso di cogliere le situazioni può derivare anche dall'analisi degli stadi di sviluppo della coppia.

⁽³⁷⁾ Su cui vedi E. SCABINI-O. GRECO, *La transizione alla genitorialità*, in *La crisi della coppia*, a cura di M. ANDOLFI, Milano, 1999, p. 73 ss.; E. SCABINI, *Psicologia sociale della famiglia*, Torino, 1995; *L'organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo*, a cura di E. SCABINI, Milano, 1995.

⁽³⁸⁾ In particolare, V. CIGOLI, *Transizioni familiari*, in E. SCABINI-P. DONATI, *Nuovo lessico familiare*, Milano, 1995, p. 107 ss.; *Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali*, a cura di E. SCABINI-G. ROSSI, Milano, 2000.

⁽³⁹⁾ F. WALSH, *Coppie sane e coppie disfunzionali: quale differenza?*, in *La crisi della coppia*, a cura di M. ANDOLFI, cit., p. 55 ss.

Chi vive l'esperienza a due può attraversare nel tempo una serie di fasi successive, che tuttavia si sviluppano in modo più o meno altalenante o ricorrente, a seconda delle contingenze della storia personale o comune. Ognuna di queste fasi racchiude in sé bisogni profondi, connessi con compiti corrispondenti di intesa a due. Si può così notare come la coppia passi idealmente da uno stato di dipendenza interna pressoché assoluta verso la capacità di indipendenza e soprattutto di interdipendenza, purché l'evoluzione si attui positivamente, cioè con lo sforzo di superamento dei problemi che sopraggiungono. In questo caso, nel tempo, ogni area di crisi più o meno ampia può trasformarsi, con l'impegno comune, in area di risorsa nell'adeguare l'intesa.

Il bisogno di fusionalità di rapporti, ad esempio, è orientato a consolidare un senso di attaccamento; quello della differenziazione individuale può favorire lo stabilirsi di regole condivise; il bisogno di scelte autonome può creare capacità di superamento dei conflitti; i momenti di esigenza di riavvicinamento possono favorire la possibilità di rassicurazione e di perdono; le spinte a integrare impegni ed energie dei singoli possono generare un senso di solidarietà reciproca e di impegno sociale.

L'obiettivo della valutazione resta, comunque, quello di individuare gli aspetti essenziali su cui ricostruire un equilibrio più funzionale per la vita di coppia.

c) Rispetto costante della persona.

La relazione di aiuto interpersonale, secondo Rogers⁽⁴⁰⁾, si realizza attraverso interventi successivi, che richiedono requisiti particolari in chi interviene. I componenti della coppia sono usualmente in stato di confusione, ansia, aggressività con motivazioni incerte e difficoltà nel comunicare. Chi li avvicina deve saper intrattenere rapporti costruttivi e flessibili, che derivano da una personalità ben strutturata, capace di auto-comprensione e di autocontrollo. Sulla base di queste caratteristiche personali saranno possibili atteggiamenti di incontro autentico con i soggetti in crisi. Infatti, quanto più chi aiuta saprà ascoltare con accettazione ciò che passa dentro di sé, tanto più elevata risulterà la genuinità del suo rapporto. Dimensione, che si tradurrà ulteriormente in capa-

(40) C.R. ROGERS, *La terapia centrata sul cliente*, Firenze, 1970.

cità “empatica”, cioè in una comprensione effettiva del mondo dell’altro e dei suoi problemi, manifestata attraverso modi comunicativi adeguati e sinceri.

Un sano rapporto di aiuto si sviluppa costantemente in un clima di rispetto delle due persone in crisi, considerando ciascuna portatrice di un proprio sistema positivo di sentimenti, comportamenti e valori di riferimento.

d) Sulla base del dialogo.

Un modo efficace, sempre presente negli interventi, è l’ascolto come accoglienza delle persone e strumento principe per la comprensione dei problemi.

L’ascolto consentirà di cogliere il grado di presenza nei due coniugi di alcune *precondizioni*, indispensabili per far avanzare un processo di ricostruzione dell’intesa. Sembrano essenziali le tre seguenti: 1) la consapevolezza globale circa la crisi della propria vita a due; 2) la speranza, anche minima, che le difficoltà comuni potranno essere sormontate; 3) un atteggiamento personale di disponibilità a chiedere aiuto. Verificando o contribuendo a costituire queste condizioni, si potrà sviluppare un’azione di supporto di tipo essenzialmente non-direttivo⁽⁴¹⁾. Qualche autore⁽⁴²⁾ suggerisce un metodo saggiamente eclettico. Infatti, date le circostanze di frequente confusione nella coppia, è importante adeguarsi con duttilità alle situazioni, favorendo progressivamente l’autoconsapevolezza e l’autodeterminazione dei coniugi.

e) Un lavoro per l’intesa nel segno dell’empatia.

L’azione che tende a favorire il percorso verso la riconciliazione può svolgersi utilizzando alcune conoscenze essenziali circa gli stadi di questo cammino e circa i sentimenti tipici che lo connotano.

Vi è chi, ad esempio, ha individuato una sequenza evolutiva di *fasi*⁽⁴³⁾, soggetta, però, a sensibili oscillazioni e regressioni.

⁽⁴¹⁾ C.R. ROGERS, *ibidem*; C.R. ROGERS-G.M. KINGET, *Psicoterapia e relazioni umane. Teoria e pratica della terapia non direttiva*, Torino, 1970.

⁽⁴²⁾ C.G. VELLA, *Il consultorio e il consulente familiare*, Roma, 1978.

⁽⁴³⁾ C.E. SLUZCKY, *Il processo verso la riconciliazione*, in *Mediazione familiare sistemica*, 1, Novembre 2003, p. 5 ss.

In un percorso ideale, il passaggio dallo scontro a una possibile integrazione, per lo più dominato da incertezze e contraddizioni, conosce il succedersi di queste posizioni: conflitto — coesistenza — collaborazione parziale — cooperazione in pianificazioni più articolate — integrazione relazionale complessiva.

A ciascuna di queste fasi è associabile una serie di *stati emozionali* fluttuanti: dal disprezzo alla rabbia, dall'ambivalenza alla cauta empatia, dall'accettazione del passato alla solidarietà e alla fiducia amichevole circa il futuro. È quindi evidente che chi intende far evolvere questi processi deve possedere la capacità di sintonizzarsi sui sentimenti dei singoli componenti della coppia: per capirli ed indirizzarli verso un cammino costruttivo.

10. *Riflessione conclusiva.*

In definitiva, *c'è spazio per la speranza.*

Non nego che questo lavoro sia assai complesso perché irto di ostacoli e difficoltà. Rispetto alla rassegnata realtà odierna, credo possa esserci una prassi più ricca e positiva di accostare la coppia in crisi, purché (come spero di aver contribuito ad evidenziare) ci si incammini su una strada di *maggiore attenzione alla riconciliazione*, attraverso un aumento di sensibilità, una preparazione maggiore ed il consolidamento di tante esperienze da cui ricavare riflessioni e modelli di intervento efficaci.

